



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 28/05/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 21 maggio 2009, n. 147

Rinnovo autorizzativo all'apertura di dispensari farmaceutici stagionali nella località dei comuni di pertinenza della A.S.L. FG ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione Estiva 2009.

### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998,n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974, n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la L.R. 21 maggio 2002, n.7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio n. 3261 e successive integrazioni:

In Bari, presso la sede del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dell'Uff. 3 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 del 08.11.91 , prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare , in aggiunta alle farmacie esistenti , l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici , tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione delle Giunta regionale n. 547 del 18.05.99 , pubblicata sul BURP n.59 del 07.06.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la Deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale corredata comunque del parere della relativa A.P.T. .

Con nota prot. n. 24/2558/ATP/3 del 13/02/2009, l'Ufficio Assistenza Farmaceutica del Servizio ATP, ha

indicato, a tutti gli Organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare puntualizzando circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL FG, con note prot. n. 914/SFT del 06.05.2009 e n. 338 del 06.05.2009, ha trasmesso a questo Assessorato documentazione inviata dai Comuni di Lesina, Sannicandro Garganico, Rodi Garganico, Chieuti, Vieste e Manfredonia corredata di certificazione APT relativa alla presenza turistica nelle località turistico-balneari riferita all'anno 2008, per le quali i Sindaci dei suddetti Comuni richiedono il rinnovo delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali di seguito indicati:

---

Comuni Località dispensario

---

Comune di Lesina Marina di Lesina

---

Comune Sannicandro Garganico Torre Mileto

---

Comune Rodi Garganico Lido del Sole

---

Comune di Chieuti Marina di Chieuti

---

Comune di Vieste Santa Lucia

---

Comune di Manfredonia Ippocampo

---

L' affidamento di detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91 , dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

I citati dispensari farmaceutici stagionali dovranno essere sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL FG, territorialmente competente e la stessa dovrà notificare copia dei relativi verbali di ispezione all'Ufficio Assistenza Farmaceutico di questo Assessorato.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura dei dispensari farmaceutici per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2009 nelle località innanzi specificate .

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 81/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:**

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale .”

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio n. 3  
Dr. Pietro Leoci

Per quanto sopra esposto:

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente dell'Ufficio Interessato;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

## DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 547 del 18.05.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.06.1999, l'autorizzazione all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali sottoelencati, per ciascuna delle località turistico-balneari dei Comuni nel territorio della ASL FG dal 15 giugno al 15 settembre 2009:

---

Comuni Località dispensario

---

Comune di Lesina Marina di Lesina

---

Comune Sannicandro Garganico Torre Mileto

---

Comune Rodi Garganico Lido del Sole

---

Comune di Chieuti Marina di Chieuti

---

Comune di Vieste Santa Lucia

---

Comune di Manfredonia Ippocampo

---

Di incaricare la ASL FG ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitari e funzionali, con l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Farmaceutico di questa Area copia dei relativi verbali di ispezione.

Di autorizzare i Sindaci dei Comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota dell'Area alle Politiche per la promozione della Salute prot. 24/2558/ATP/3 del 13.02.2009.

Di disporre pubblicazione della presente determinazione sul BURP .

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Sindaci dei Comuni interessati per il tramite della ASL FG .

Il Dirigente Servizio

